Codice A1610B

D.D. 5 maggio 2020, n. 178

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. TORTONA (AL) - Intervento: Realizzazione di un insediamento commerciale in Strada Statale n.10 per Alessandria, fg. 47 - part. 66. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO N. DD-A16 178

DEL 05/05/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO A1610B - Territorio e paesaggio

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. TORTONA (AL) – Intervento: Realizzazione di un insediamento commerciale in Strada Statale n.10 per Alessandria, fg. 47 – part. 66. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta dalla*omissis* volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della 1.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento,

regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della Commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

visto l'art. 103, comma 1, del decreto legge 18/2020, come modificato dall'articolo 37 del decreto legge 23/2020, che prevede, in considerazione dell'emergenza sanitaria, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi,

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal

Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio) Firmato digitalmente da Giovanni Paludi Allegato



Direzione Ambiente, Energia e territorio Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

Segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA

Classif. 11.100/GESPAE/36/2020A/A1600A

Rif. n. 7161/A1610B del 23/01/2020 31194/A1610B del 25/03/2020

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.

recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146

Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.

Comune: TORTONA (AL)

Intervento: Realizzazione di un insediamento commerciale in Strada Statale

n. 10 per Alessandria - Rif. catastali: foglio 47, particella 66.

Istanza:

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dallo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Tortona in data 23 gennaio 2020, con nota del 22 gennaio 2020, classificazione 06.03, fascicolo n. 14/2020, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza.

visti gli atti integrativi pervenuti dal medesimo Sportello Unico Attività Produttive in data 25 marzo 2020, con nota del 24 marzo 2020, classificazione 06.03, fascicolo n. 13.27/2019, in riferimento alla richiesta di integrazioni trasmessa dal Settore scrivente in data 3 febbraio 2020 con prot. n. 11508/A1610B,



considerato che gli interventi previsti consistono nella realizzazione di un nuovo insediamento commerciale sull'area individuata dal P.R.G. come "A5 - Addensamento commerciale extra urbano – ex Tabacchificio", in Strada Statale n. 10 per Alessandria, delimitata a Nord dalla linea ferroviaria, a Sud dalla ex S.S. 10 "Padana inferiore", a Ovest da lotti edificati a destinazione industriale e a Est dal corso del rio Ossona, individuata catastalmente nel foglio 47 di Tortona, particella 66, con superficie complessiva pari a 16.040 mq.,

visto che, l'area effettiva d'intervento si limita a una porzione della particella catastale 66, per una superficie di mq. 14.720, all'interno della quale è presente un capannone prefabbricato di recente costruzione di cui è prevista la demolizione, mentre non viene interessata dal progetto la porzione (part. 66, sub 9) posta a Nord in cui è presente un vecchio fabbricato industriale attualmente in disuso non oggetto d'intervento.

rilevato che il nuovo insediamento è costituito essenzialmente da due edifici principali (uno destinato all'attività commerciale e l'altro a magazzino per la stessa attività), da una cabina elettrica e altri manufatti di servizio, dai parcheggi, dalla viabilità interna e da sistemazioni a verde.

verificato che a ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., l'intervento in oggetto è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto che nella documentazione integrativa si chiarisce che:

- con riferimento all'area in oggetto, era stata rilasciata dall'ex Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio un'autorizzazione paesaggistica, con determinazione dirigenziale n. 218 del 6 aprile 2011, per la realizzazione di un nuovo insediamento commerciale/direzionale articolato in due lotti:



- per il precedente progetto, autorizzato con D.D. 218/2011, era stato rilasciato dal medesimo Settore regionale un parere favorevole con condizioni attuative ed era stato acquisito il parere vincolante, anch'esso favorevole con condizioni attuative, da parte della competente Soprintendenza con nota prot. n. 1943 del 25.03.2011;
- il fabbricato industriale attualmente in disuso, interno al mappale 66 ma non oggetto d'intervento, non rientra tra i beni culturali soggetti a tutela ai sensi della parte seconda del d.lgs. 42/2004, risulta essere abbandonato da oltre vent'anni e faceva parte di un più ampio complesso industriale che occupava l'intera particella 66;
- "all'interno dell'area di intervento non sono presenti elementi arborei di pregio o di dimensioni tali da essere salvaguardati", e che "gli unici elementi importanti risultano n. 4 esemplari di pioppo (Populus Nigra) posti lungo l'asse viario costituito dalla ex SS 10 che però sono oggetto di rimozione in quanto costituiscono pericolo per la viabilità", come risulta dal parere del Servizio Ambiente del Settore lavori pubblici, e CUC Territorio e Ambiente del Comune di Tortona, class. 06.09, fascic. n. 9.1.17/2020 del18.03.2020, in cui si invita la proprietà a compensare l'estirpazione con messa a dimora di nuove essenze autoctone nell'ambito della proprietà;

visto che l'approfondimento progettuale, illustrato nella tav. A024.02 "Planimetria generale-Viste contestualizzate", individua una soluzione alternativa per la distribuzione delle aree a verde e dei parcheggi interni all'area, che ottempera alle prescrizioni previste dal comma 11, art. 14, delle Norme di Attuazione del PPR, prevedendo:

- la realizzazione di "fasce vegetazionali arboree e arbustive costituite da essenze autoctone o storicamente presenti, di mitigazione e compensazione ambientale, da localizzare nei pressi del Torrente Ossona al fine di creare un corridoio verde con la funzione di mantenere la continuità ecologica e paesaggistica del sistema fluviale in prossimità del corso d'acqua";
- la riduzione dell'estensione dei parcheggi nelle porzioni d'area più vicine al corso d'acqua;
- la realizzazione di aiuole limitrofe ai parcheggi dotate di manto erboso con piantumazione di esemplari arborei autoctoni con finalità di mitigazione paesaggistica; in particolare, vengono individuate aiuole continue, interposte tra gli stalli a parcheggio e parallele ai fronti principali dei nuovi edifici, in cui si prevedono piantumazioni arboree con funzioni di filtro visivo sui nuovi interventi;

rilevato che l'approfondimento presentato prevede una soluzione alternativa sia per le colorazioni esterne dei nuovi fabbricati, per le quali si propone l'utilizzo di tre tonalità di grigio con differente luminosità e in modo alternato verticalmente, sia per le dimensioni dei totem informativi, la cui altezza massima viene ridotta a 5 metri;

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggisti della località, che risulta essere connotata da una diffusa presenza di fabbricati eterogenei a destinazione produttiva,



si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- per la scelta delle diverse colorazioni delle facciate esterne degli edifici in progetto, allo scopo di contenere la loro percezione visiva ricercando una più efficace integrazione con le componenti naturali presenti e previste lungo il corso d'acqua, sia esclusa la tonalità di grigio di maggior luminosità proposta nell'approfondimento progettuale e, al suo posto, siano utilizzati colori bruni a bassa luminosità scelti, ad esempio, nella gamma delle terre o dei marroni scuri;
- siano implementate le piantumazioni arbustive autoctone nelle aiuole individuate nella più recente soluzione progettuale, prevedendo la messa a dimora di specie arbustive anche nelle aiuole interposte tra la strada statale e la cabina elettrica e gli attigui parcheggi in progetto, come anche nelle aiuole curvilinee poste all'ingresso dell'insediamento commerciale:
- nelle aiuole interposte tra la gli stalli a parcheggio e parallele ai fronti principali dei nuovi edifici, prospicienti la strada statale, come anche nelle aiuole curvilinee di maggiori dimensioni poste all'ingresso dell'insediamento commerciale, siano implementate le piantumazioni arboree autoctone, con esemplari di media grandezza, allo scopo di ottenere una più efficace mitigazione dei fabbricati in progetto rispetto a quanto rappresentato nei più recenti approfondimenti progettuali;
- siano utilizzate pavimentazioni drenanti per la viabilità veicolare o pedonale interna all'area e, per le aree a parcheggio, siano utilizzati elementi drenanti che, preferibilmente, consentano la realizzazione di superfici a prato carrabile.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto de provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	PAE003_istanza _autorizzazione. PDF	PAE003_istanza_autorizzazione.PDF
2	ELT001_relazion e_paesaggistica _DPCM_12-12- 2005.PDF.p7m	ELT001_relazione_paesaggistica_DPCM_12-12-2005.PDF
3	ELG001_17_036 TAVOLA_UNI CA.pdf	ELG001_17_036TAVOLA_UNICA.pdf



4	ELG005_17_036 _004_INQUADR AMENTO.pdf	ELG005_17_036_004_INQUADRAMENTO.pdf
5	ELT062_17_036 _007_VINCOLI.p df	ELT062_17_036_007_VINCOLI.pdf
6	FOT002_17_036 _200_DOC_FOT O.pdf	FOT002_17_036_200_DOC_FOTO.pdf
7	PAE005_17.036 _relazione_paes aggio.pdf	PAE005_17.036_relazione_paesaggio.pdf
8	DIC023_17_036 _100- 102_Integrazioni _2020_03_23.pd f.p7m	DIC023_17_036_100-102_Integrazioni_2020_ 03_23.pdf
9	FOT002_17_036 _103_Foto_Integ rative.pdf.p7m	FOT002_17_036_103_Foto_Integrative.pdf
10	ELG011_17_036 _104_TAV024.02 _PLANIMETRIA _RENDER.pdf.p 7m	ELG011_17_036_104_TAV024.02_PLANIMETRIA_RENDER.pdf
11	PAR011_17_036 _101_AUT_REG _DET_218_2011 .pdf.p7m	PAR011_17_036_101_AUT_REG_DET_218_2011.pdf

Il Funzionario Istruttore Arch. Mauro Martina Il Dirigente del Settore Arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alessandria,

Alla Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Energia e territorio Settore Territorio e

Pec: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it email: valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it email: paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

Prot. n. Class. All.

OGGETTO: Risposta al foglio cl. 11.100/GESPAE/36/2020A/A1600A

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica
DESCRIZIONE: TORTONA - (AL)

REALIZZAZIONE DI INSEDIAMENTO COMMERCIALE

Strada Statale 10 per Alessandria data di arrivo richiesta 01/04/2020

protocollo entrata richiesta n.4948 del 01/04/2020

RICHIEDENTE:

DATA RICHIESTA:

PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)

PROVVEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE

DESTINATARIO: Regione Piemonte

Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;

Visto che l'intervento riguarda la "realizzazione di insediamento commerciale";

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett.c) del D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i., così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Vista la *Relazione* trasmessa da codesta Regione Piemonte e il parere favorevole condizionato ivi espresso;

Visti gli adempimenti ai disposti del comma 7 del citato articolo di legge, secondo cui codesto Ente ha verificato "[...] la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]";

Questa Soprintendenza, condividendo le considerazioni contenute nella citata *Relazione* e valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico in quanto coerente con i valori tutelati, per quanto di competenza, esprime <u>parere favorevole</u> all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica, facendo proprie le condizioni espresse da codesta Regione Piemonte.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE ad interim

Luisa Papotti

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e ss.del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il responsabile dell'istruttoria Arch. Francesca Lupo

